

# L'infrastruttura energetica per lo sviluppo del biometano

**Roma 13 marzo 2024 - BiogasItaly**

Ing. Gervasio Ciaccia

*Responsabile Unità GAT – Generazione e Assetti per la Transizione energetica*

*DIME - Direzione Mercati Energia*

*Autorità di regolazione per energia reti e ambiente*

- ✓ il **decreto legislativo 164/00** prevede, all'articolo 1, comma 2-bis, che le norme relative al gas naturale si applichino in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
- ✓ il **decreto legislativo 28/11** - prevede, fra l'altro, che l'Autorità emani specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- ✓ il **decreto legislativo 93/11**, articolo 16, comma 2, del, i gestori del sistema di trasporto predispongono gli schemi di Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale (di seguito: Piano), che devono contenere misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente.

- con la deliberazione **ARG/gas 55/09**, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici di rete e dei loro aggiornamenti, precisando ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di adozione ed aggiornamento e prevedendo adeguati strumenti di partecipazione e di rappresentatività delle parti interessate;
- con la deliberazione **46/2015/R/GAS**, l'Autorità ha adottato direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 28/11. Con l'emanazione delle predette direttive connessioni di biometano, sono state adottate disposizioni direttamente applicabili per le imprese di distribuzione e da applicare mediante modifiche dei codici di rete per le imprese di trasporto;
- le direttive connessioni degli impianti di biometano sono state oggetto di successivi provvedimenti di aggiornamento da parte dell'Autorità, in particolare con la **deliberazione 64/2020/R/GAS e il relativo Allegato A.**

Il **decreto legislativo 199/21**, di recepimento della direttiva 2018/2001, introduce una serie di disposizioni finalizzate alla promozione delle fonti rinnovabili, e tra queste, con riferimento all'ottimizzazione delle interconnessioni alla rete del gas naturale, stabilisce che l'Autorità:

- ✓ definisca i criteri in base ai quali l'impresa maggiore di trasporto procede a formulare una procedura per l'integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano sulla rete del gas, comprese le reti di distribuzione (art. 37, comma 1);
- ✓ semplifichi e aggiorni le proprie disposizioni inerenti alle modalità e alle condizioni per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas, includendo anche altre tipologie di gas rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela (art. 37, comma 2).

In termini generali, occorre osservare che le disposizioni del **decreto legislativo 199/21**, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione energetica fissati a livello europeo, hanno assegnato all'impresa maggiore di trasporto una funzione strategica nel contesto dello sviluppo dell'utilizzo del biometano; in tal senso l'attribuzione di un ruolo centrale a detta impresa anche nell'ambito della pianificazione e nelle valutazioni preliminari delle richieste di connessione dei siti di produzione, in stretto coordinamento con le altre imprese di trasporto e con le imprese di distribuzione, è coerente con l'esigenza di favorire lo sviluppo su scala adeguata della filiera del biometano.

# L'attuazione regolatoria del D.Lgs 199/21

L'Autorità ha dato seguito a quanto disposto con il D.Lgs 199/21:

- ✓ avviando un procedimento amministrativo con la **deliberazione 122/2022/R/eel**;
- ✓ avviando una consultazione pubblica con il **dco 423/2022/R/gas**;
- ✓ chiudendo il processo di consultazione con la **deliberazione 220/2023/R/gas**.

# La deliberazione 220/2023/R/gas

L'Autorità, in applicazione in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 199/21, ha previsto che l'impresa maggiore di trasporto:

- ✓ pubblici, in coordinamento con le altre imprese di trasporto e le imprese di distribuzione, come documento complementare al Piano, un documento ricognitivo riportante la mappatura delle disponibilità (attuali e future) di capacità di trasporto e di distribuzione delle reti del gas nelle diverse aree del Paese e una stima della capacità di produzione di biometano;
- ✓ proceda, coinvolgendo il GSE, i produttori di biometano e le loro associazioni, all'elaborazione di stime sulle produzioni relative agli impianti di biometano, prospettando anche eventuali ipotesi di aggregazioni ai fini dell'immissione in rete;

# La deliberazione 220/2023/R/gas

L'Autorità, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 199/21, ha previsto che l'impresa maggiore di trasporto:

- ✓ sottoponga a consultazione con i soggetti interessati, secondo le modalità di cui alla deliberazione ARG/gas 55/09, una procedura per integrare ed aggiornare le informazioni necessarie alla predisposizione del documento complementare al Piano e all'elaborazione delle stime sugli sviluppi potenziali della produzione di biometano;
- ✓ prevedere che l'impresa maggiore di trasporto, sottoponga a consultazione con i soggetti interessati, secondo le modalità di cui alla deliberazione ARG/gas 55/09, una procedura per l'individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano alla rete del gas, comprese le reti di distribuzione, secondo principi di trasparenza e non discriminazione, nel rispetto dei criteri generali sopra richiamati; nell'ambito della medesima procedura definire le modalità con le quali, nel caso in cui un punto di immissione nella rete del gas sia condiviso da più impianti di produzione, si regolano i rapporti tra i produttori coinvolti, in particolare per quanto attiene alle modalità di comunicazione dei dati e alla ripartizione di oneri e responsabilità.



# Prossimi passi

- ✓ Chiusura del processo di consultazione fatto da SNAM in attuazione della deliberazione 220/2023/R/gas;
- ✓ Monitoraggio dell'attuazione di quanto disposto dalla suddetta deliberazione al fine di verificare l'efficacia delle procedure di SNAM;
- ✓ Necessità di affinare le modalità di definizione del prezzario condiviso necessario al fine di valutare la soluzione di minimo costo
- ✓ Analisi degli interventi e delle tempistiche funzionali a meglio definire il quadro regolatorio in materia di connessioni alle reti gas sul breve-medio termine e sul lungo periodo:
  - DSO vs TSO?
  - Affinamento delle informazioni presenti nel preventivo per la connessione?
  - Tempistiche certe sulle tempistiche delle diverse fasi dell'iter di connessione?
  - Impianto di rete e impianto di utenza? Realizzazione in proprio?
  - Migliore definizione delle modalità di determinazione dei corrispettivi di connessione?
  - Soluzioni per la connessione transitorie nelle more della realizzazione dei lavori di sviluppo?

*Grazie per l'attenzione*

*Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – AREGRA  
Direzione Mercati Energia*

*Piazza Cavour, 5  
20121 Milano*

*info@arera.it  
protocollo@pec.arera.it  
www.arera.it  
02-655651*